

STATUTO ASSOCIAZIONE CORTI A PONTE ETS

approvato dall'assemblea straordinaria in data 26 Novembre 2018

ART. 1 - Denominazione e sede

1.1. E' costituito, ai sensi del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato *Corti a Ponte*, che assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

1.2. L'associazione ha sede legale in via Riccardo Wagner, 42 nel Comune di Ponte San Nicolò (PD). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma solamente l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – Statuto, efficacia ed interpretazione

1.1. L'associazione *Corti a Ponte* è disciplinata dal presente statuto, che vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento della organizzazione stessa nelle sue attività. L'Associazione può dotarsi di un regolamento di esecuzione dello statuto, approvato dall'Assemblea, per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

1.2. L'Associazione agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

1.3. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3 - Attività

3.1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività di interesse generale dell'Associazione rientrano tra quelle elencate all'art. 5 comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117: “*organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*”

3.2. L'attività primaria dell'Associazione è:

- ideazione e organizzazione del Festival Internazionale di Cortometraggi.

3.3. Le attività secondarie o strumentali, realizzate in collaborazione con altri Enti o Associazioni sono:

- *Attività culturali:* Organizzazione di eventi artistici e incontri di studio legati al cinema breve e alla sua relazione con le altre arti;
- *Attività di formazione:* Organizzazione di corsi e laboratori di critica e produzione cinematografica.

3.4. L'Associazione svolge la propria attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

3.5. Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

ART. 4 - Finalità

4.1. L'Associazione *Corti a Ponte* ha lo scopo generale di fornire al territorio eventi di cultura cinematografica, con particolare attenzione alla forma del cortometraggio.

4.2. In particolare persegue i seguenti scopi culturali, di promozione e solidarietà sociale:

Promuovere l'arte e la cultura cinematografica e audiovisiva

- organizzare vetrine cinematografiche, con particolare attenzione al cinema breve indipendente;
- creare occasioni di incontro artistico tra cinema e musica per approfondire il legame audio/visivo;
- creare occasioni di incontro, scambio e confronto tra artisti;

- curare informazione, approfondimento, promozione, studio e ricerca in ambito cinematografico.

Formare il pubblico cinematografico

- stimolare l'espressione artistica di amatori e principianti;
- accogliere l'espressione artistica locale, anche amatoriale e, contemporaneamente, stimolare la crescita artistica attraverso la fruizione di opere cinematografiche di qualità;
- creare occasioni di formazione al linguaggio cinematografico ed audiovisivo.

Favorire la promozione sociale

- mirare a rendere i propri eventi fruibili dalle diverse fasce sociali, da tutte le età e le diverse abilità;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali stimolando la crescita umana e civile.

Promuovere l'integrazione dei soggetti svantaggiati

- valorizzare le esperienze locali di produzione cinematografica che utilizzino il cinema come un processo creativo a fini terapeutici, sia in ambito psicologico che sociale;
- essere aperti alla collaborazione con altri enti (quali ad esempio scuole, ospedali, carceri, ...) per coinvolgere nelle attività persone con bisogni speciali;
- facilitare la partecipazione del pubblico disabile o altrimenti svantaggiato agli eventi cinematografici dell'Associazione.

Educare alla legalità

- creare stimoli di riflessione pubblica sul bene comune in particolare nell'ambito del software e del diritto d'autore;
- promuovere il rispetto consapevole del diritto d'autore sia copyright che copyleft.

Valorizzare il territorio ed inserirlo in un contesto più ampio

- istituire un dialogo che valorizzi l'identità territoriale e contemporaneamente il senso di appartenenza a livello metropolitano, provinciale, regionale, nazionale, europeo, mondiale.

ART. 5 – Associati

5.1. Sono associati dell'associazione tutte le persone fisiche e gli enti giuridici senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Gli associati versano annualmente la quota associativa.

5.2. La quota associativa è stabilita annualmente dall'Assemblea, ha validità per l'intero anno sociale e non è trasmissibile. L'anno sociale ha inizio 1 Luglio e termina il 30 Giugno dell'anno successivo.

5.3. Gli associati possono appartenere alle seguenti categorie:

- persone fisiche
- enti giuridici

Gli associati possono essere:

- ordinari: versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
- sostenitori: oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

5.4. Non è ammessa la categoria degli associati temporanei. Il ruolo di associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 6 – Diritti e doveri degli Associati

6.1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;

6.2. Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto;
- versare annualmente la quota associativa, entro i primi 3 mesi dell'anno sociale.
- comunicare all'Associazione ogni eventuale variazione di recapito o contatto;
- mantenere un comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione, animato da spirito di solidarietà, collaborazione e dialogo ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente statuto.

ART. 7 - Ammissione

7.1. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

7.2. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

ART. 8 - Recesso ed esclusione dell'associato

8.1. La qualità di socio, si perde per:

- decesso;
- recesso;
- esclusione.

8.2. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 Giugno di ogni anno, saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale.

8.3. In caso di

- mancato rispetto delle norme del presente statuto da parte di un associato;
- morosità nel pagamento delle quote associative;
- indegnità qualora un associato abbia manifestato un comportamento scorretto, incompatibile con gli interessi, le finalità e lo spirito dell'Associazione;

in relazione alla gravità del comportamento ed alle circostanze che lo accompagnano, l'Organo di Amministrazione dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:

- richiamo;
- diffida;
- espulsione dall'Associazione.

8.4. Gli associati sanzionati possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni all'Assemblea, la quale delibererà con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 9 – Volontari

9.1. Il volontario è la persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore del bene comune e della comunità, per il tramite dell'associazione Corti a Ponte, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

9.2. I volontari sono prevalentemente associati ma, ai sensi dell'Art. 17 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, possono essere ammessi anche alcuni volontari non associati. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

9.3. I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

9.4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

9.5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, con le modalità previste dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite dall'eventuale regolamento. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

9.6. Il volontario non associato che collabori con l'Associazione agisce seguendo le finalità e lo spirito dell'Associazione mantenendo un comportamento animato da spirito di solidarietà, collaborazione e dialogo. L'organo di Amministrazione può decidere di interrompere la collaborazione con il volontario che non mantenga un tale comportamento.

ART. 10 - Organi sociali

10.1. Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione,
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

ART. 11 – Assemblea

11.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

11.2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente mediante avviso scritto (anche via posta elettronica) al recapito risultante dal libro dei soci, inviato almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

11.3. Ciascun associato maggiorenne ha un voto, purché iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati.

11.4. Gli associati minorenni possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto. Il ruolo di tutore di associato minorenne non dà diritto al voto.

11.5. Ciascun associato maggiorenne può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di:

- tre associati qualora il numero di associati sia inferiore a 500;
- cinque associati qualora il numero di associati sia pari o superiore a 500.

Non è possibile conferire delega agli amministratori.

11.6. E' possibile l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione solo su richiesta, quando sia tecnicamente possibile. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

11.7. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

11.8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

11.9. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

ART. 12 – Assemblea Ordinaria

12.1. L'Assemblea Ordinaria:

- approva le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali,
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva l'eventuale regolamento;

- fissa la quota annuale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera l'esclusione degli associati in casi di ricorso.

12.2. L'Assemblea Ordinaria è valida in *prima convocazione* se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in proprio o in delega; in *seconda convocazione* (da tenersi anche nello stesso giorno), qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

12.3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.

ART. 13 – Assemblea Straordinaria

13.1. L'Assemblea Straordinaria è indetta con un'unica convocazione ed è valida con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, in proprio o in delega.

13.2. L'Assemblea Straordinaria:

- approva eventuali modifiche allo statuto, compresa la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 14 - Organo di Amministrazione (OdA)

14.1. L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea che ne stabilisce il numero di componenti in 3, 5 o 7, compreso il presidente, scelti tra i propri associati maggiorenni, preferibilmente in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità (esperienza di organizzazione e gestione di eventi culturali) ed indipendenza, ai sensi dell'Art. 26 comma 3 D. Lgs 117/2017.

14.2. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

14.3. L'OdA dura in carica 3 anni dalla data di elezione. I suoi componenti possono essere rieletti. Il mandato può non coincidere con la scansione temporale dell'anno associativo.

14.4. In caso di recesso anticipato di uno più amministratori, questi vengono sostituiti da coloro che, nell'ultima Assemblea, hanno ottenuto più voti dopo l'ultimo degli eletti.

In caso di pari merito, per evitare di superare il numero massimo di amministratori previsti, l'organo di amministrazione può scegliere di proseguire con un membro in meno. In mancanza di sostituti indispensabili per raggiungere il numero minimo di componenti, l'OdA convoca entro 60 (sessanta) giorni l'Assemblea Ordinaria, che deve aver luogo al massimo nei successivi 30 (trenta), per l'elezione dei membri necessari. Il nuovo amministratore o amministratori rimarranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato dell'organo di amministrazione.

14.5. L'OdA si riunisce non meno di 2 volte all'anno ed è convocato dal presidente o da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata.

14.6. L'OdA è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui l'OdA fosse composto da soli tre amministratori, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità vale il voto del Presidente. Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

14.7. L'OdA, nella riunione immediatamente successiva all'elezione, designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari. Solo i compiti di Segretario e Tesoriere possono essere svolti dalla medesima persona.

14.8. L'OdA compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

14.9. L'OdA proporrà all'Assemblea la decadenza degli amministratori che per tre volte consecutive rimanessero assenti dalle riunioni dell'OdA senza giustificazione e senza plausibili motivi.

14.10. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'assemblea con il 50% più uno dei soci.

ART. 15 - Presidente

15.1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, presiede l'OdA e l'Assemblea; convoca l'Assemblea degli associati, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, e l'OdA.

15.2. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione che lo ha eletto e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

15.3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo OdA.

15.4. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell'Assemblea e dell'OdA, al quale riferisce in merito all'attività compiuta.

15.5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16 - Organo di controllo

16.1. E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

16.2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

16.3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 - Organo di Revisione legale dei conti

17.1. E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 18 - Risorse economiche ed esercizio

18.1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

18.2. L'anno economico di esercizio coincide con l'anno sociale e va dal 1 Luglio al 30 Giugno dell'anno successivo.

ART. 19- Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

19.1. Durante la propria vita l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria, sia esso comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20 - Bilancio

20.1. L'anno sociale ha inizio il 1 Luglio e termina il 30 Giugno di ogni anno. L'anno economico/fiscale ha inizio il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

20.2. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e seguono l'anno economico/fiscale. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

20.3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno voto.

ART. 22 - Bilancio sociale

22.1. E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 - Personale retribuito

23.1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, esclusi i volontari, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero medio dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

23.2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

24.1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - Disposizioni finali

25.1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.